

TAR Toscana 26/04/1999 n. 371

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'articolo 21, co. 1-bis della legge 11 febbraio 94 n. 109 e s.m. va interpretato nel senso che l'accantonamento del 10 % delle offerte di maggiore e di minore ribasso opera non solo al fine del calcolo della media dei ribassi, ma anche al fine del calcolo della media degli scarti.